

COMUNE DI ISPRA

STATUTO

Delibere nn. 23 e 37 del 6/4/2000 e del 25/5/2000.

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Il Comune e la comunità isprese

1. Il Comune di Ispra, nato dall'unione delle comunità di Ispra e Barza, e' situato sulla sponda orientale del Lago Maggiore ed e' sede di un Centro di Ricerca della Commissione dell'Unione Europea; è ente autonomo, è espressione democratica della propria comunità, rappresenta ed è al servizio dei cittadini, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e del presente Statuto, nel rispetto delle tradizioni delle comunità rivierasche del basso Verbano.

2. Il Comune di Ispra fonda la propria azione sui seguenti principi:

- Il rispetto della persona e della famiglia, la promozione sociale, culturale e la tutela dei disagiati e dei deboli, dei giovani e degli anziani.
 - La promozione di ogni azione atta a garantire alla comunità servizi sociali e di interesse economico generale.
 - L'incentivazione delle iniziative economiche, cooperative e associative.
 - La protezione e valorizzazione del territorio e dell'ambiente nel quadro di un modello sostenibile avente come finalità una migliore qualità della vita intesa nella sua dinamica storica.
3. Il Comune riconosce e promuove la funzione delle aggregazioni sociali e favorisce l'assunzione diretta di attività e funzioni da parte di soggetti privati ed associazioni anche di volontariato. 4. Nessuna funzione che possa essere svolta con efficacia da privati può essere oggetto di attribuzione esclusiva al Comune.

Art. 2 - Statuto e autonomia statutaria

1. Il presente Statuto e' l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e dell'azione amministrativa del Comune.

2. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

3. Il Comune esercita la propria autonomia, nel rispetto della Costituzione, dei trattati istitutivi dell'U.E. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei propri fini istituzionali.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Ispra nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Varese, con gli altri Enti, istituzioni o soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.

2

Art. 3 - Gli obiettivi

1. Il Comune di Ispra promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, culturali, economiche, religiose e sindacali al governo dell'Amministrazione; nel rispetto del complesso

delle normative vigenti promuove anche la partecipazione dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel Comune e dei dipendenti della Commissione dell'Unione Europea presso il Centro Comune di Ricerca e loro famigliari residenti in Ispra.

Capo II - Il Territorio

Art. 4 - Territorio e sfera di governo

1. Il territorio del Comune, che si estende per Kmq. 15,76, si articola in un nucleo centrale, nella Frazione di Barza e nei rioni Cascine-Case Nuove e Quassa. 2. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi che vi emergono e di quelli che vi ricadono dall'esterno.

Art. 5 - Forme di Cooperazione

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e dell'Unione Europea.

2. Le relazioni e le forme di collaborazione con il Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea e con gli Enti preposti al governo del bacino lacustre del Verbano sono riconosciuti come particolarmente significativi per una migliore qualità dei servizi e per la tutela dell'ambiente e dei comuni valori culturali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E ORGANI DEL COMUNE

Art. 6 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. 2. Spettano agli organi elettivi - Sindaco e Consiglio - la funzione di rappresentanza democratica della comunità ed il perseguimento dei fini generali fissati dallo Statuto. 3. Il Sindaco e la Giunta hanno funzioni d'amministrazione generale ed attuano gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, che partecipa alla definizione delle linee programmatiche di governo dell'Ente, ai sensi del successivo art. 9, comma 4, nonché alla verifica periodica della loro attuazione, secondo le previsioni dell'art. 15, comma 1.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune di Ispra.

3

5. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale; per particolari esigenze ed al fine di favorire la partecipazione possono svolgersi anche in luoghi diversi.

Capo I - Consiglio comunale

Art. 7 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale; ad esso sono garantiti specifici mezzi e le risorse necessarie per un compiuto

funzionamento. 3. Il regolamento del Consiglio ne disciplina il funzionamento, nell'ambito dei principi fissati dal presente Statuto.

Art. 8 - Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente, eletto con il voto favorevole di quattordici consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Ove non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, viene eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in una successiva votazione che si tiene nella medesima seduta.

2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'organo consiliare. Per la convocazione del Consiglio fissa, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno della seduta.

3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate, qualora la richiesta di convocazione sia formulata dal Sindaco e in un termine non superiore a venti giorni qualora la richiesta di convocazione sia formulata da almeno tre consiglieri o da due capigruppo. 4. E' comunque consentita la convocazione del Consiglio comunale da parte del Sindaco per argomenti di rilevanza particolare che necessitino di trattazione in via d'urgenza o in caso di inerzia del Presidente.

5. In caso di assenza del Presidente, la seduta del Consiglio è presieduta dal Vice-Presidente eletto con le modalità previste al comma 1 del presente articolo, ove anche questi risulti assente la seduta è presieduta dal Sindaco.

6. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Assessore. Qualora il Presidente venga nominato membro della Giunta si procede alla nuova elezione, nel corso della medesima seduta in cui il Sindaco comunica al Consiglio l'avvenuta nomina.

4

7. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata a scrutinio segreto nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto. 8. Il Presidente cessa le proprie funzioni qualora venga approvata dal Consiglio una specifica mozione di sfiducia nei suoi confronti, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita le competenze e le attribuzioni previste dalla legge, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari; in particolare ha competenza in materia di atti fondamentali, di programmazione, di pianificazione e di controllo dell'attività politico-amministrativa. 2. Il suo funzionamento è improntato ai principi di democraticità e pubblicità.

3. Tali atti devono contenere l'individuazione delle finalità collettive da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse, in armonia con la programmazione provinciale e regionale e nel rispetto della normativa statale e comunitaria.

4. Il Consiglio, nella prima seduta, discute ed approva un documento di indirizzo al quale il Sindaco si riferisce nell'elaborazione delle linee programmatiche dell'azione amministrativa.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla prima seduta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, per l'approvazione, le linee programmatiche dell'azione amministrativa. 6.

L'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche avviene attraverso la relazione annuale di cui al successivo art. 15 comma 1.

Art.10 - Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento dell'organo consiliare è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette consiglieri. 3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione per le operazioni previste dalla legge ed è presieduta dallo stesso, sino all'elezione del Presidente del Consiglio. Ad elezione avvenuta la seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

4. Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente nel rispetto dei principi fissati dall'art. 8 del presente Statuto.

5

Art.11 - Consiglieri

1. La condizione giuridica e lo status dei consiglieri sono integralmente regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale si rapportano senza vincolo di mandato imperativo. 2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo.

4. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

5. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la massima cifra elettorale nelle elezioni, esclusi i candidati alla carica di Sindaco.

Art. 12 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Al consigliere comunale competono poteri e funzioni di indirizzo e di controllo, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge al Consiglio comunale, nonché autonome prerogative di controllo secondo quanto stabilito dalla legge.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, e' subordinato all'osservanza delle procedure tipizzate dalla legge.

3. Ogni emendamento che comporti nuove spese deve indicare i possibili mezzi per far fronte alle maggiori uscite o alle minori entrate.

4. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. 5. Ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, la propria situazione reddituale nonché l'indicazione degli immobili posseduti nel territorio comunale.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Hanno inoltre diritto di presentare interpellanze, interrogazioni o mozioni, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento.

Art. 13 - Decadenza dalla carica di consigliere

1. La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive ovvero a sei sedute, anche non consecutive, nell'arco dello stesso anno solare, in assenza di giustificato motivo

comporta la 6 decadenza dalla carica di consigliere. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio comunale.

2. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, nonché dell'art. 12 della l.r. 30 dicembre 1999, n. 30, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. 3. Il Consigliere ha facoltà di formulare, per iscritto, giustificazione attestante le cause delle assenze nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 2, termine che comunque non può essere superiore a giorni 20 nè inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento e, in ogni caso, alla seduta successiva a quella disertata.

4. Scaduto il termine ultimo il Presidente, valutate le cause giustificative addotte, inserisce nell'ordine del giorno del consiglio successivo la presa d'atto delle giustificazioni del consigliere, disponendone la discussione in aula e la relativa deliberazione di merito. 5. Il regolamento contiene l'elencazione delle cause tipiche di legittimo impedimento.

Art. 14 - Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Segretario comunale il nominativo del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere candidato sindaco ovvero il consigliere più "anziano" del gruppo, secondo le disposizioni previste dalla legge e dall'art. 11, comma 5, del presente Statuto. 3. Tre consiglieri possono in ogni momento costituire un nuovo gruppo consiliare, comunicando la loro volontà al Segretario comunale, contestualmente all'indicazione del capogruppo. 4. La conferenza dei capigruppo, organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo più efficace. I capigruppo fanno parte della commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.

5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio. 6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite.

7

Capo II - Giunta comunale

Art. 15 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nello svolgimento della funzione esecutiva del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 2. Adotta collegialmente tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

3. La Giunta e' composta dal Sindaco e da sei Assessori.

4. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali

di governo; gli Assessori sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza. 5. Degli Assessori, uno potrà essere nominato anche tra cittadini non consiglieri, purché sia eleggibile ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità, alla carica di consigliere e di documentati requisiti di prestigio e di professionalità.

6. L' Assessore esterno può partecipare alle sedute consiliari, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

7. Non può essere nominato Assessore esterno chi si trovi nella condizione di candidato non eletto nella consultazione elettorale che ha espresso il Consiglio comunale in carica, né chi abbia rassegnato le dimissioni dal Consiglio comunale nella medesima legislatura. 8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta utile e successiva del Consiglio. 9. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assessori, deve essere data comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

10. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta comunale nei limiti delle competenze riservate dalla legge ai responsabili dei servizi.

11. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle legge.

Art. 16 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. 3. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti ad essa riservati dalla legge nonché quelli di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, e di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale o che non rientrino nella competenza esclusiva del consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici. 4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge.

Art. 17 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, fatto salvo il quorum per la convocazione del Consiglio comunale, previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova nei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito, temporaneamente, da un componente del collegio nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale, sono firmati dal Sindaco, dal Presidente e dal Segretario Comunale; quelli delle sedute di Giunta dal Sindaco e dal Segretario comunale. 5. I processi verbali delle sedute del Consiglio e le deliberazioni assunte dallo

stesso, depositati presso la segreteria comunale in libera visione ai consiglieri, si considerano approvati nella seduta successiva alla loro adozione qualora, all'inizio della stessa, non vengano sollevate eccezioni. 6. I consiglieri possono in ogni caso chiedere la parola per proporre rettifiche ai verbali ed alle deliberazioni.

7. In sede di approvazione dei verbali precedenti non potrà comunque riaprirsi la discussione sulle questioni già decise o modificarsi le decisioni prese.

Capo III - Sindaco

Sezione I - Elezione, sfiducia e cessazione

Art. 18 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del relativo Consiglio, è responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita 9 tutte le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione ad esclusione di quelle riservate al Presidente del Consiglio.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità delle elezioni, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio, lo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco. 4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 19 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 4. Se la mozione di sfiducia viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 20 - Dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. 2. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco. 4. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco le stesse sono irrevocabili ed efficaci trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.

5. Le dimissioni del Sindaco comportano lo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissario prefettizio.

6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

10

Sezione II - Competenze del Sindaco

Art. 21 – Attribuzioni di amministrazione e controllo

1. Il Sindaco, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento amministrativo, esercita funzioni, compiti e prerogative proprie e delegate dalla legge nazionale e regionale. 2. In particolare il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente ed ha facoltà di delega;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - c) nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicesindaco, e ne coordina l'attività in seno alla Giunta;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) nomina il Segretario comunale e gli impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
 - f) revoca il Segretario Comunale per gravi violazioni di doveri d'ufficio;
 - g) convoca i comizi per i referendum;
 - h) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo previste dall'art. 38 della Legge 142/90 e dalle leggi in generale ed adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
 - i) esercita le competenze in materia di informazione della popolazione in situazioni di pericolo per calamità naturali di cui al D.P.R. 6 febbraio 1991, n. 6;
 - l) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del Segretario comunale e del responsabile degli uffici;
 - n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 - p) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - q) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - r) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune anche in sede giudiziale;
- 11
- s) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le istituzioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - t) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - u) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e istituzioni del Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - v) promuove, per quanto di competenza comunale, iniziative idonee a garantire strutture e mezzi per l'istruzione pubblica di ogni grado, riconoscendo la valenza primaria nel processo formativo dell'individuo e quindi della comunità.

Art. 22 - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, e li comunica al Presidente del Consiglio che ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento.
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- d) dispone la convocazione della giunta, la presiede e propone gli argomenti da trattare;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate agli assessori e ai responsabili degli uffici.

Capo IV - Vice-Sindaco**Art. 23 - Vice-Sindaco**

1. Il Vice-Sindaco e' l'assessore che viene nominato tale dal Sindaco e riceve dallo stesso la delega generale di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Svolge le funzioni temporanee di Sindaco in caso di impedimento, rimozione, sospensione, decadenza o decesso del Sindaco, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge.
3. Non può essere nominato Vice-Sindaco l'assessore esterno al Consiglio comunale.

Capo V - Commissioni**Art. 24 - Commissioni obbligatorie**

1. Le Commissioni previste dalla legge sono istituite e disciplinate secondo la normativa in vigore.

12

Art. 25 - Commissioni permanenti e speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni permanenti e speciali, che hanno compito consultivo.
2. Il regolamento delle commissioni disciplina il numero delle commissioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione garantendo la rappresentanza dei gruppi di minoranza, aperta alla partecipazione di soggetti qualificati ed esperti.
3. Le commissioni permanenti hanno competenza generale di proposta nelle materie loro assegnate, nelle aree funzionalmente attribuite ai diversi assessorati.
4. Le commissioni speciali hanno competenza nell'esame delle materie individuate dal consiglio comunale ed esauriscono i propri lavori entro il termine assegnato dal Consiglio comunale all'atto del loro insediamento.
5. I componenti ed il presidente delle commissioni sono nominati dalla Giunta comunale.
6. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione, all'interno della stessa;
 - le procedure dell'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;

- i rapporti con il Consiglio che le ha elette e con la Giunta;
- la verbalizzazione delle sedute.

Art. 26 – Commissioni di garanzia e controllo

1. Possono essere istituite commissioni di controllo e di garanzia, con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo le previsioni del regolamento.
2. Le commissioni di controllo verificano, secondo le metodologie del controllo di gestione, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Le commissioni di garanzia verificano la legittimità dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza comunale.
4. Le commissioni di cui al presente articolo sono integralmente composte da consiglieri comunali, garantendo la rappresentanza delle liste di minoranza.
13
5. Le commissioni di cui al presente articolo sono presiedute da un consigliere eletto dal Consiglio comunale tra i candidati espressi dai gruppi di minoranza.

TITOLO III

FUNZIONI, ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Capo I - Funzioni

Art. 27 - Attività amministrative

1. L'attività amministrativa persegue i fini che sono determinati dalla legge e dalla volontà degli organismi comunali secondo le forme previste dal presente Statuto e dalle leggi che regolano il loro funzionamento.
2. L'attività amministrativa è garantita principalmente dagli uffici comunali i cui funzionari operano con compiti e responsabilità distinti da quelli degli organi politici. Nel caso di attività che può essere adeguatamente svolta da cittadini e formazioni sociali, l'amministrazione comunale privilegia tale modello di intervento.
3. L'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo il disposto delle leggi che regolano l'azione amministrativa, le strutture burocratiche e lo status dei funzionari.
4. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi, deve essere informata ai principi, alle modalità e alle garanzie per il cittadino previste dalla legge 241/90 e deve, in particolare, essere retta dai seguenti principi:
 - a) ricerca di forme di partecipazione al procedimento per gli interessati, i controinteressati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, con possibilità di avere accesso alla documentazione nelle forme previste dalla predetta legge nonché dalla legge sulle autonomie locali;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti- obiettivo e per programmi;
 - c) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
5. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 28 – Atti generali

1. L'adozione di atti amministrativi a carattere generale è preceduta dalla pubblicazione di uno schema di deliberazione adottato dal Consiglio comunale, al quale viene data ampia diffusione e
14 pubblicità al fine di favorire la partecipazione attiva della collettività anche per il tramite di associazioni ed aggregazioni sociali.
2. Successivamente alla ricezione di tali contributi e comunque non prima di trenta giorni, il Consiglio comunale approva definitivamente l'atto generale determinandosi sui contributi pervenuti.

Art. 29 – Atti di pianificazione esecutiva

1. L'approvazione di atti pianificatori aventi un'incidenza spazialmente determinata è preceduta da una o più pubbliche udienze istruttorie della cui convocazione sono informati, con mezzi idonei, tutti i soggetti che possono trarre pregiudizio diretto o indiretto dall'adozione di tale atto.
2. L'udienza istruttoria è pubblica, improntata all'informalità e viene regolarmente verbalizzata.
3. Sono fatte salve le norme statali e regionali vigenti nelle relative materie.
4. Ai principi di cui sopra si impronta qualsiasi attività avente sostanziali effetti modificativi del territorio, ivi compresa la realizzazione di opere o lavori pubblici.

Art. 30 - Licenze ed autorizzazioni

1. Nel caso in cui l'esercizio di una attività privata sia subordinato ad un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta o comunque nominato, il relativo procedimento è regolato in ossequio agli artt. 19 e seguenti - Legge 241/90 e relativi regolamenti attuativi.

Capo II - Organi burocratici

Art. 31– Segretario comunale

1. Il Comune dispone di un Segretario comunale la cui nomina, status, attribuzioni, compiti e funzioni sono integralmente fissate dalla legge.

Art. 32 – Vice-Segretario

1. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice-Segretario, a cui competono le funzioni vicarie del Segretario comunale, individuato tra gli impiegati amministrativi in servizio di ruolo presso l'ente ed appartenenti alla categoria D (ex carriera direttiva) ed in possesso di diploma di laurea in materie giuridico-economiche.
2. Le funzioni di Vice-segretario si espletano unicamente in assenza del Segretario comunale e la previsione regolamentare di tale funzione non può comportare, in ogni caso, l'istituzione di una nuova figura professionale o l'attribuzione di qualifica funzionale o posizione economica superiore a quella in godimento.

Capo III - Uffici e personale

15

Art. 33 - Principi strutturali e organizzativi degli uffici e del personale

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento dei mezzi, la formazione, la qualificazione professionale, la

responsabilizzazione dei dipendenti e le coerenze tra strutture operative e fabbisogni gestionali.

3. Il Comune può stipulare contratti di diritto privato, a tempo determinato, per coprire posti di qualifiche che richiedano particolari specializzazione e professionalità.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 34 – Principi Generali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto: produzione di beni, attività rivolte a realizzare fini sociali e attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal Comune con diritto di privativa.
2. La forma di gestione per ciascun servizio viene effettuata sulla base delle leggi e di una valutazione complessiva che deve tenere conto dei seguenti parametri:
 - a) i costi - benefici;
 - b) controllo;
 - c) tutela degli utenti;
3. Servizi pubblici possono essere gestiti anche attraverso apposite convenzioni con associazioni o gruppi presenti nel paese.
4. Le apposite convenzioni devono regolare l'affidamento dei servizi stessi garantendo la fruizione a tutti i cittadini a condizioni paritarie.
5. Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio comunale e devono essere precedute dall'approvazione di un capitolato che deve essere reso pubblico e sulla base del quale si procede ad analisi comparativa delle offerte pervenute.

Art. 35 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

16

Art. 36 - Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali o la partecipazione a società per azioni, per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'azienda speciale e i consiglieri di spettanza comunale delle società per azioni sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, con il rispetto della rappresentanza delle minoranze.
4. La partecipazione a società miste o la costituzione di azienda speciale e' deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 37 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi pubblici che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione e il Presidente, entrambi nominati dal Sindaco, e il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Art. 38 - Consigli di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
17
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 39 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 40 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, con provvedimento motivato del Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 41 - Gestioni associate dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e soggetti privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalle legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Il Comune persegue inoltre lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altri soggetti per la gestione associata di attività e servizi finalizzati alla realizzazione di obiettivi comuni.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

Art. 42 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono consentire una lettura per programmi ed obiettivi affinché sia possibile, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente anche con la collaborazione del personale preposto.

Art. 43 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

18

2. Si potranno prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà il diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Ai sensi dell'art.57 - 3° comma - legge n.142/90 e' ammissibile solo la revoca per inadempienza.

Art. 44 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - FORME ASSOCIATIVE E COLLABORATIVE****Art. 45 - Principi di cooperazione**

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 46 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala.
2. Il Consiglio comunale approva la convenzione e lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio degli albi pretori degli enti contraenti.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

19

Art. 47 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il

- coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
 3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto della funzione attribuita dallo Statuto.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48 - Partecipazione

1. I procedimenti di competenze dell'amministrazione comunale sono regolati dalla legge e sono improntati alla massima pubblicità.
2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, compresi tutti i soggetti ricordati al precedente art. 2, all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. Poiché ritiene che la partecipazione sia l'attuazione delle solidarietà, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
4. L'amministrazione, può attivare forme di consultazione su specifici problemi; il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
5. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
6. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 49 - Commissione per la frazione Barza e il rione Cascine - Case Nuove

1. La Giunta comunale nomina, garantendo la rappresentanza delle liste della minoranza, una commissione per i problemi della frazione Barza ed una commissione per i problemi del rione Cascine - Case Nuove, costituite da un numero di componenti, anche non consiglieri, individuata dal Regolamento delle Commissioni, con la possibilità di prevedere la presenza di componenti supplenti, in misura non superiore al numero dei componenti effettivi.
2. Tale commissione ha accesso alla facoltà di cui all'art. 48 per i problemi delle frazioni.

Art. 50 - Istanze

1. Tutti i cittadini ed i soggetti di cui all'art. 1, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti sull'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 45 giorni dal Sindaco o dal responsabile del servizio a seconda della natura del quesito sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi e la forma di comunicazione della risposta, nonché l'adeguata misura di pubblicità dell'istanza.

Art. 51 - Petizioni

1. Tutti i cittadini ed i soggetti di cui all'art. 69 possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento delle commissioni di cui all'art. 49 determina le procedure della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
3. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
4. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere ragione al Sindaco del ritardo o
21 provocare una discussione in consiglio comunale sul contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Art. 52 - Proposte

1. Numero 100 cittadini, compresi i soggetti di cui all'art. 2, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 53 - Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 55; l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di privacy, e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art.54 - Associazioni e organizzazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i soli fini di cui al precedente articolo, le associazioni e le organizzazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni e organizzazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni.

Art. 55 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione di fondi e loro gestione.

22

3. Detti organismi previsti e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Alle associazioni e alle organizzazioni del volontariato possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, sia tecnico - professionale, organizzativo e di garanzia.

Art. 56 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: sulla revisione dello Statuto, in materia di tributi locali e di tariffe, sul Piano Regolatore Generale, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.
3. I referendum sono indetti su richiesta presentata da almeno 400 cittadini residenti, secondo le previsioni dell'apposito regolamento.
4. La richiesta, contenente il testo da sottoporre a consultazione, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica della regolarità condotta, in via preliminare, da parte della segreteria comunale e in via sostanziale, da un Comitato dei Garanti, formato da due esperti in materia amministrativa e dal Difensore civico, che lo presiede, nominato dal Consiglio comunale entro 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.
5. Sono ammessi referendum nelle forme di cui al presente articolo anche in relazione ad atti, pareri e provvedimenti espressi dal comune nell'ambito di procedimenti promossi da altri enti.
6. Sono ammessi referendum consultivi e propositivi in relazione ad atti di pianificazione attuativa, nonché con riferimento all'individuazione di eventuali zone di rilievo o salvaguardia ambientale.
7. L'Amministrazione può altresì indire forme di consultazione di zona che coinvolgano la popolazione residente in porzioni circoscritte del territorio, interessate da atti e condotte dall'amministrazione.

Art. 57 - Effetti del referendum

1. In ogni caso il referendum non produce effetti e la relativa proposta, sia essa consultiva, propositiva o abrogativa, non viene presa in considerazione dal Consiglio comunale, nel caso in cui non partecipi alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Entro 60 giorni dalla trasmissione al Sindaco, da parte del Comitato dei Garanti, del risultato referendario, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti.

23

3. In caso di indicazioni referendarie di tipo propositivo o consultivo regolarmente espresse, il mancato recepimento delle stesse deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.58 - Diritto d'accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la libert  di accesso agli atti dell'amministrazione e di soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalit  definite dalla legge e dal rispettivo regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione.

Art. 59 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve avvalersi dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, utilizzando altresì mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza effettiva degli atti.
3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritti di informazione.

Art. 60 - Elezione del difensore civico

1. Entro trenta giorni dalla data fissata per l'elezione del difensore civico, viene affisso pubblico avviso in cui si precisa il termine per la presentazione delle candidature a difensore civico e i requisiti richiesti.
2. L'argomento viene di regola posto all'ordine del giorno della seduta successiva a quella di elezione del Sindaco e della Giunta.
3. In seduta pubblica ed a scrutinio segreto, il Consiglio vota i nominativi dei candidati le cui candidature siano giunte alla segreteria comunale entro il termine e che possiedono i requisiti fissati.
4. L'elezione del difensore civico nella prima attuazione delle presenti norme avviene entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
5. Il difensore civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.
6. Ove nessuno dei candidati raggiunga il quorum di 15 voti si procede al ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi; risulta eletto colui che consegue la maggioranza assoluta dei votanti.

24

7. Il difensore prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e le regolamentazioni dettate dalla Statuto comunale e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 61 - Incompatibilit  e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probit  e competenza giuridica amministrativa.
2. Non pu  essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilit  alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonch  di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - d) chi esercita qualsiasi attivit  di lavoro autonomo o subordinato, nonch  qualsiasi attivit  professionale o commerciale, che sia oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti del Comune;

- f) chi è stato candidato in elezioni politiche o amministrative svoltesi nella legislatura precedente.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di tre consiglieri comunali ed è votata nelle medesime forme dell'elezione. Essa può essere dichiarata esclusivamente per provata, grave inadempienza dei doveri d'ufficio previa audizione dell'interessato, con deliberazione motivata del Consiglio.

Art. 62 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale.
 2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- 25
4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere, entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
 5. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
 6. Tutti i responsabili degli uffici o dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico, al fine di garantire efficacia ed effettività alla sua funzione.
 7. Il difensore civico esercita il controllo di legittimità, in seguito a richiesta scritta e motivata di quattro consiglieri entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale relative esclusivamente ad appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, nonché all'assunzione di personale comunale, piante organiche e relative variazioni.
 8. Il difensore civico se constata che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo comunale non ritiene di modificare la delibera essa acquista efficacia, se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 63 - Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio che ne discute nella seduta immediatamente successiva.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 64 - Modificazioni e pubblicità dello Statuto

1. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 200 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto.

Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

26

Art. 65 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto e può emanare regolamenti anche in tutte le altre materia di competenza comunale.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 64 del presente Statuto.
3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 56.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio e seguono l'iter procedurale sulla pubblicazione della deliberazione con la quale sono stati adottati.
6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli presso l'ufficio segreteria.

Art. 66 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Devono essere apportati adeguamenti allo Statuto e ai regolamenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione e nelle leggi sopravvenute.

Art. 67 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. I responsabili di servizio possono emanare ordinanze nelle materie delegategli, in assenza del sindaco.
4. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal Vice-Sindaco.
6. Quando l'ordinanza ha un destinatario individuato, essa deve, compatibilmente con le ragioni d'urgenza, essere notificata al destinatario medesimo. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste.

27

Art. 68 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Ispra e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 1954.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, in presenza del Sindaco, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 12 gennaio 1954.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone delle dimensioni e delle misure riportate nella fotografia allegata al presente Statuto.
4. La bandiera della Repubblica Italiana, quando esposta, deve essere accompagnata da quella dell'Unione Europea, secondo le disposizioni della Legge 05.02.1998, n. 22.
5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
6. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussiste un pubblico interesse, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 69 - Cittadini

1. Oltre agli elettori ispresi regolarmente iscritti nelle liste elettorali, possono accedere ai diritti riconosciuti dagli artt. 45 - 46 - 47 e 51 del presente Statuto anche i cittadini di altri stati membri dell'U.E., residenti nel comune ed i dipendenti della commissione dell'U.E. presso il C.C.R. ed i loro famigliari residenti in Ispra, ove abbiano l'età, le qualità e gli altri identificativi per l'acquisizione e il mantenimento dello status di elettore secondo le leggi che regolano la materia elettorale nel nostro ordinamento.

Art. 70 - Norme finali

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed e' affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente.
4. L'Amministrazione Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di cittadini.
5. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
6. Dopo l'entrata in vigore, il presente Statuto viene depositato presso la segreteria comunale ed inviato a tutte le famiglie residenti; ogni cittadino può in qualsiasi momento richiederne copia.

28

Art. 71 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.